



Oggetto: Revoca dell'ordinanza sindacale relativa alle limitazioni precauzionali d'uso dell'acqua di rete nella zona di fornitura Terria-Campomicciolo-San Valentino, a seguito di acquisizione degli esiti analitici e delle valutazioni tecnico-sanitarie.

IL SINDACO

Premesso che

con nota AUSL Umbria 2 prot. n. **169981 del 18/07/2026**, trasmessa al Comune di Terni per conoscenza, veniva segnalata una situazione relativa alla qualità dell'acqua erogata nella zona di fornitura **Terria-Campomicciolo-San Valentino**, con interessamento anche dell'Azienda Ospedaliera di Terni;

con nota comunale prot. n. **110248 del 18/07/2026**, il Dirigente della Direzione Governo del Territorio chiedeva ad AUSL Umbria 2 di trasmettere valutazioni tecnico-sanitarie, eventuali proposte prescrittive/cautelative, indicazioni sulle comunicazioni alla cittadinanza, esiti analitici e puntuale delimitazione dell'area interessata;

all'insegna del riscontro dell'Autorità sanitaria competente, il Sindaco, in applicazione del principio di massima precauzione e quale autorità sanitaria locale, disponeva temporanee limitazioni d'uso dell'acqua di rete per bere, preparare alimenti e bevande, lavare alimenti e igiene orale;

con successiva nota AUSL Umbria 2 prot. n. **169984 del 18/07/2026**, acquisita al protocollo comunale n. **110263 del 19/07/2026**, AUSL comunicava che le operazioni tecniche poste in essere dal gestore avevano determinato un miglioramento della qualità organolettica dell'acqua, con torbidità comunicata pari a **0,05 NTU**, autocontrolli chimici conformi, aumento della clorazione interna presso l'Azienda Ospedaliera e attivazione di follow-up con gestore e ARPA Umbria;

con la medesima nota AUSL affermava che, allo stato, non sussistevano motivazioni o elementi igienico-sanitari per interdire o limitare l'uso dell'acqua in rete, da intendersi idonea al consumo umano;

Rilevato che

la nota AUSL prot. n. 169984/2026, pur contenendo una valutazione conclusiva favorevole, non risultava inizialmente corredata dai rapporti di prova completi, dagli esiti microbiologici, dal quadro analitico complessivo e dalla puntuale delimitazione di vie, civici e utenze interessate;

tale mancata contestuale trasmissione documentale ha determinato una oggettiva incompletezza del quadro istruttorio disponibile al Comune, rendendo necessario il mantenimento temporaneo delle misure precauzionali fino alla ricezione di elementi tecnici completi e formalmente acquisiti;

sono emersi, nella sequenza procedimentale, i seguenti profili di disallineamento istruttorio:

- la prima nota AUSL è stata trasmessa al Comune per conoscenza, senza formulare una specifica proposta sindacale di adozione o non adozione di misure;
- la comunicazione AUSL ha fatto riferimento a controlli in corso, senza contestuale trasmissione degli esiti completi;
- la successiva nota AUSL ha escluso la necessità di limitazioni d'uso, ma senza immediata allegazione della documentazione analitica completa;
- non è stata tempestivamente fornita al Comune la puntuale individuazione di vie, civici, utenze sensibili e strutture interessate dalla zona di fornitura;
- la gestione amministrativa dell'emergenza ha pertanto richiesto l'adozione di misure precauzionali temporanee, proporzionate e riesaminabili, in attesa di completa formalizzazione tecnica;

Preso atto ora

della comunicazione formale acquisita al protocollo comunale n. 110269/2026 del 19/07/2026, con la quale AUSL Umbria 2 ha trasmesso gli esiti analitici relativi ai controlli effettuati sulla rete idrica interessata;

che, sulla base della documentazione ora acquisita, i parametri analitici risultano conformi alla normativa vigente in materia di acque destinate al consumo umano;

che AUSL Umbria 2 ha confermato formalmente la non sussistenza di elementi igienico-sanitari ostativi all'utilizzo dell'acqua di rete per consumo umano nella zona di fornitura Terria-Campomicciolo-San Valentino;

Considerato che

la misura limitativa adottata aveva natura esclusivamente temporanea, prudenziale e precauzionale;

venuti meno, sulla base della documentazione tecnico-sanitaria ora formalmente acquisita, i presupposti per il mantenimento della limitazione d'uso, risulta necessario procedere alla revoca dell'ordinanza sindacale.

resta ferma la necessità che AUSL Umbria 2, gestore e ARPA Umbria proseguano, ciascuno per quanto di competenza, le attività di monitoraggio e follow-up già indicate, trasmettendo tempestivamente al Comune ogni eventuale ulteriore elemento rilevante;

Visti

l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 18/2023 in materia di acque destinate al consumo umano;

la legge 833/1978;

i principi di precauzione, proporzionalità, adeguatezza, temporaneità e buon andamento dell'azione amministrativa;

ORDINA

la **revoca**, con decorrenza immediata, dell'ordinanza sindacale recante limitazioni precauzionali all'utilizzo dell'acqua di rete nella zona di fornitura **Campomicciolo-San Valentino**.

Dalla pubblicazione della presente ordinanza cessa il divieto di utilizzo dell'acqua di rete per bere, preparare alimenti e bevande, lavare alimenti e igiene orale, salvo diverse successive indicazioni dell'Autorità sanitaria competente.

DISPONE

che AUSL Umbria 2, gestore del servizio idrico, ASM Terni S.p.A. e ARPA Umbria continuino le attività di monitoraggio e follow-up già comunicate, trasmettendo al Comune ogni eventuale esito, criticità o variazione del quadro tecnico-sanitario;

che la popolazione sia informata mediante comunicato stampa, sito istituzionale e canali ufficiali del Comune;

che la presente ordinanza sia trasmessa a Prefettura di Terni, AUSL Umbria 2, Azienda Ospedaliera di Terni, Servizio Idrico Integrato, ASM Terni S.p.A., ARPA Umbria, AURI, Polizia Locale, Protezione Civile Comunale e Ufficio Stampa.

Terni, 19 luglio 2026

Il Sindaco

Stefano Bandecchi